



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2019, il giorno 31 gennaio 2019 del mese di gennaio, in Palermo, presso l'Assessorato Regionale alla Salute con il presente Protocollo di Intesa

TRA

LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SALUTE, con sede in Piazza Ottavio Ziino n. 24, rappresentata per il presente atto, dall'Assessore Regionale per la Salute, avv. Ruggero Razza;

E

L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – Organizzazione di Volontariato - COMITATO REGIONALE SICILIA (CRI) con sede legale in Roma, via Toscana 12 e sede operativa in Palermo, via P. Mattarella 3/A P.IVA e C.F. 13669721006 rappresentata per il presente atto dal Presidente Regionale Sig. Luigi Corsaro e dal Segretario Regionale, procuratore speciale *pro tempore*, Dott. Giuseppe Giordano

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 178/2012 “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
- il Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 105/2018;
- lo Statuto sociale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) come modificato con verbale assembleare Rep. n. 5259/3696 del 27 marzo 2018, e specificatamente l'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis;

- il DA n. 1584/2018 con il quale sono state adottate le “Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Siciliana”;

CONSIDERATO

- che è intendimento dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana far fronte all’esigenza di migliorare la fruizione della assistenza sanitaria da parte dell’utenza presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale che registrino un numero di accessi superiore a venti mila all’anno e a quella urgente di fronteggiare e prevenire il verificarsi di episodi di violenza che hanno interessato in modo particolare le Aree di emergenza – urgenza dei Presidi Ospedalieri;
- che nelle “Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Siciliana”, adottate con il citato D.A. n. 1584/2018 è previsto – quale misura di contrasto al sovraffollamento e alle criticità allo stesso conseguenti – il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato (intervento F1.P7);
- che ai sensi dell’articolo 56, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss. mm. e ii. *“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare*

l'attività' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

- che l'Associazione Croce Rossa Italiana rientra tra Enti del Terzo Settore, indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- che l'Associazione Croce Rossa Italiana, ai sensi del citato decreto legislativo n. 178/2012, svolge attività di interesse pubblico – indicate all'articolo 1, comma 4 - in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono autorizzate a stipulare prioritariamente convenzioni con l'Associazione medesima;
- che ai sensi dell'articolo 7 del citato Statuto all'Associazione Croce Rossa Italiana sono riconosciuti compiti di interesse pubblico, in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 178/2012, per lo svolgimento dei quali può sottoscrivere convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO

- che, per quanto sopra, al fine di realizzare una più solerte attività di accoglienza presso i Pronto Soccorso con un numero di accessi superiore a ventimila all'anno e al fine, altresì, di prevenire degenerazioni violente dell'utenza presso i medesimi presidi sanitari, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni con Associazioni del Terzo Settore in conformità alle previsioni dell'articolo 56 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., rivolgendosi - ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, del d. lgs. 178/2012 e secondo le modalità previste dal presente Protocollo di Intesa - prioritariamente all'Associazione Croce Rossa Italiana.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura del preambolo)

Quanto sin qui premesso forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

L'Assessorato intende realizzare presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale un'attività di accoglienza, volta a migliorare la fruizione dell'assistenza sanitaria da parte dell'utenza.

Per tale finalità il presente Protocollo d'Intesa definisce i limiti e le modalità secondo le quali le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni con Associazioni del Terzo Settore e, prioritariamente, con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Regione Sicilia.

A tal fine per il raggiungimento degli obiettivi definiti verranno coinvolti i Comitati CRI presenti sul territorio della Regione Sicilia e registrati sul portale <https://gaia.cri.it>.

Articolo 3

(Oggetto)

Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano con Associazioni del Terzo Settore e prioritariamente con l'Associazione Croce Rossa Italiana – comitato Regione Sicilia - convenzioni biennali in conformità alle previsioni normative richiamate nel preambolo al fine di assicurare che presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri con un numero di accessi annui superiore a ventimila siano presenti volontari dell'Associazione, che assicurino un servizio di accoglienza volto a:

- migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente, in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
- favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
- accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più "fragili";
- fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
- informare l'utenza ad un corretto utilizzo dei servizi sanitari;
- facilitare l'accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
- prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva.

Il servizio di accoglienza è svolto secondo le seguenti modalità:

- presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno, tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00 organizzata in turni di sei ore;
- i volontari sono muniti di divisa, tesserino di riconoscimento (indicante il nominativo dell'Associazione, il nome e cognome del volontario e la fotografia) e un indumento, una patch/spilla o altro segno distintivo, che identifica il progetto con il logo dell'Assessorato Regionale della Salute.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

L'Associazione dovrà fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio; per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti assicurativi; l'Associazione si impegna inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni; tutto il personale impiegato deve essere adeguatamente formato ad operare nel campo delle attività di cui al presente Protocollo e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente. A tal fine le Aziende Ospedaliere forniranno ogni utile supporto informativo.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere all'Associazione la sostituzione del personale ritenuto inidoneo per comprovati motivi.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale volontario dell'Associazione addetto all'espletamento del servizio di accoglienza.

L'Associazione riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra l'Associazione stessa ed il personale volontario, operante nel servizio oggetto del presente Protocollo.

Sono rimborsate all'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Sicilia, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di accoglienza secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Protocollo di intesa.

Le Aziende favoriranno, ove non presenti, l'inserimento della CRI nei Comitati Consultivi Aziendali e consentiranno l'accesso ai servizi di sorveglianza sanitaria dei volontari nelle proprie strutture.

La CRI è autorizzata all'utilizzo di altre forme di volontariato, se compatibili, previste dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 5

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente alla sottoscrizione.

Articolo 6

(Controversie)

Per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Palermo *ex art. 29, comma 2*, del codice di procedura civile.

Articolo 7

(Verifica dell'efficacia del Progetto)

Al fine di verificare l'efficacia del Servizio di accoglienza rispetto alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, le parti valutano con scadenza semestrale il gradimento da parte dell'utente del servizio reso, secondo il riscontro fornito ad idonei test che saranno somministrati ai pazienti.

All'esito della predetta valutazione le parti si riservano di sospendere o cessare il servizio di accoglienza presso taluni Pronto Soccorso.

ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE, AVV. RUGGERO RAZZA

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – ODV COMITATO REGIONALE SICILIA

* sottoscrizione con firma digitale

Firmato digitalmente da

Giuseppe Giordano



Firmato digitalmente da
CORSARO LUIGI
C: IT